

Commercio. Dal 1° gennaio 2014

Cancellata la dichiarazione per i registratori di cassa

LA SEMPLIFICAZIONE

Nessun vincolo di comunicazione anche nel caso della variazione dei dati

Luca De Stefani

■ A partire dal 1° gennaio 2014, è soppressa la comunicazione di messa in servizio dei **registratori di cassa**. A prevederlo è il provvedimento dell'agenzia delle Entrate di ieri, prot. 2013/150227, che ha anche eliminato le relative comunicazioni di variazione e di disinstallazione. Si tratta delle comunicazioni che i commercianti al minuto dovevano effettuare quando iniziavano o cessavano l'attività e riguardavano i misuratori fiscali, cioè gli apparecchi che servono a emettere gli scontrini, le ricevute e le fatture fiscali pre-numerate, al fine di certificare i corrispettivi.

Gli adempimenti eliminati erano previsti dall'articolo 8, decreto del ministro delle finanze 23 marzo 1983, secondo il quale, «entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale», l'utente doveva provvedere a «darne comunicazione» cartacea (raccomandata), alla Direzione provinciale competente, «mediante apposita dichiarazione», redatta «in duplice esemplare» e contenente «i dati identificativi dell'utente, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso è in servizio». Con le stesse modalità e le stesse indicazioni dovevano essere comunicate anche le eventuali variazioni.

Le comunicazioni, inoltre, dovevano essere sottoscritte «anche dal tecnico» che aveva «effettuato la verifica periodica, qualora la stessa» fosse stata «eseguita all'atto della messa in servizio del misuratore».

Non sono stati eliminati gli obblighi di «verifica periodica» annuale dei registratori di cassa (la scadenza è indicata nella targhetta di verifica periodica), ma sempre dal 2014, la prima verifica periodica deve essere effettuata esclusivamente all'atto della messa in servizio. In precedenza, invece, la verifica periodica poteva essere effettuata dal fabbricante abilitato, contestualmente al controllo di conformità, quindi, anche prima della messa in servizio del misuratore fiscale.

Dal 2014, quindi, il processo sarà questo: «messa in servizio del misuratore fiscale, prima verifica periodica e comunicazione telematica dei dati». La prima verifica, da effettuarsi solo all'atto della messa in servizio, potrà essere effettuata, non solo da un laboratorio abilitato, ma «anche dal fabbricante abilitato, se autorizzato a eseguire anche le verificazioni periodiche, limitatamente agli apparecchi misuratori fiscali per i quali è titolare del relativo provvedimento di approvazione».

Nel prevedere queste semplificazioni, l'agenzia delle Entrate ha considerato che le informazioni previste nelle dichiarazioni ora soppresse sono già riportate anche nel libretto fiscale di dotazione del misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verifica periodica all'atto dell'installazione o disinstallazione.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

